

Prot. n. 290/2012

Pregg.mo RUP
Dott. Ing. Nunzio Miceli
Comune di Comiso (RG)
Fax: 0932.748622

Ragusa, 22 Marzo 2012

Oggetto: Bando di gara relativo a "Recupero aree a verde ed installazione di elementi di arredo urbano - Parco urbano dell'Ippari" -
CIG: 395152880E, Importo complessivo: € 811.841,05
Gara del 12.04.2012.
Richiesta annullamento bando in autotutela.

La sottoscritta ANCE-Ragusa, avente sede in Ragusa Viale dei Platani, 34/B, Tel: 0932.643570, Fax: 0932.643575, C.F.:80001970880, esercente l'attività di Associazione di Categoria settore economico F: Industria delle Costruzioni (ISTAT-ATECO '91), con riguardo al bando in oggetto.

VISTI

- Il Decreto Legislativo n. 163/2006, e ss.mm.ii., come introdotto in Sicilia dalla Legge Regionale n. 12/2011;
- Il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 alla GURS n. 7/2012;

ESAMINATI

- Il bando e l'elenco prezzi dell'appalto in oggetto;

CONSIDERATO

- che l'art.2 comma 1 del D.L.vo 163/2006, come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni così recita:
"L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.";

ESPONE

1. Il Bando de quo non è conforme alla normativa vigente in Sicilia in materia di Opere e Contratti Pubblici in quanto:
 - a. La modalità di nomina della Commissione giudicatrice **NON È** quella specificamente dettata dall'art.8, della L.R. 12/2011 e dall'art 12 del Decreto Presidenziale 13/2012;
 - b. Le dichiarazioni ex art.38, comma 1, lett. c) del D.L.vo 163/2006, e ss.mm.ii, devono riferirsi ai "soggetti cessati dalla carica" nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e **NON PIÙ** al triennio antecedente;
 - c. Viene richiesta la presentazione di certificati, **IN CONTRASTO** con l'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dalla Direttiva n. 14 del 2011, emanata dal Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione in data 22.12.2011, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle

pag. 1

ANCE | RAGUSA

nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183";

- d. La modalità di costituzione della "cauzione definitiva" **NON TIENE CONTO** dell'art.7, comma 1, lett. a), della L.R. 12/2011 e dell'art.11, comma 3, lett. a) del Decreto Presidenziale 13/2012;
2. Il criterio di aggiudicazione a cui ricorre la Stazione Appaltante è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, epperò la medesima Stazione Appaltante non si uniforma ai dettami della normativa vigente in Sicilia in quanto:
- a. L'attribuzione dei punteggi **NON È CONFORME** all'art.29, commi 2, 4 e seguenti, del Decreto Presidenziale 13/2012.

Se i precedenti punti 1. e 2. evidenziano, palesemente, **LA NON CONFORMITÀ DEL BANDO** in oggetto alla normativa vigente in Sicilia, l'analisi dei singoli criteri e dei sub criteri di valutazione, in uno ai relativi punteggi, fa emergere, invece, preoccupanti titubanze che incidono sulla libera concorrenza e sul mercato e che inficiano la scelta stessa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa minandola alla base.

Si evidenzia, infatti, che:

- la valutazione dell'offerta, è, inspiegabilmente e sproporzionatamente, vocata al "pregio tecnico" (punti max 80 su 100) lasciando alla componente "prezzo" solo un valore "simbolico" (punti max 5 su 100); tale illogica marginalizzazione operata attraverso la limitazione della componente "prezzo", fa perdere, sostanzialmente, rilievo all'elemento prezzo (e, quindi, al dato economico) ai fini della scelta dell'aggiudicatario, producendo così uno "squilibrio" nella scelta razionale del peso relativo a ciascun elemento: in ciò si incide sulla libera concorrenza.
- Il sub criterio 1A (punti 30 su 100), in uno con la descrizione, estremamente dettagliata e puntuale degli articoli corrispondenti nell'elenco prezzi allegato al progetto (vedi Nr.75 AP07, Nr.76 AP08, Nr.77 AP09, Nr.80 AP12, Nr.81 AP13, Nr.82 AP14, Nr.83 AP15, Nr.84 AP16, e così via) non permette alcuna miglioria qualitativa e, peraltro, parrebbe già individuare la ristrettissima cerchia di fornitori delle strutture ludiche di cui si sta trattando: in ciò si incide sul libero mercato.

Alla luce di quanto visto, esaminato, considerato ed esposto, al fine di tutelare gli interessi delle Imprese associate in particolare e per ristabilire le regole proprie della Pubblica Amministrazione nonché per garantire la sana concorrenza ed il libero mercato, la scrivente ANCE Ragusa

CHIEDE

- 1) L'annullamento in autotutela del bando in oggetto, al fine di uniformarlo alle vigenti e cogenti normative;
- 2) La modifica dei singoli criteri, dei sub criteri di valutazione e i relativi punteggi, al fine di non mortificare la valutazione economica e di permettere vere migliorie tecniche.

INVITA

Il RUP, dato che il progetto è estremamente dettagliato e minuziosamente descritto nei suoi singoli dettagli e, non ultimo, al fine di consentire una tempestiva aggiudicazione ed un più celere avvio dei lavori, a valutare la possibilità di ricorrere al più immediato, e sicuramente meno farraginoso, criterio del prezzo più basso, di cui all'art.19, comma 1, lett. a) e comma 5, della L.R. 12/2011.

La presente deve considerarsi quale informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Restando in attesa di cortese e sollecito riscontro in merito, si porgono distinti saluti

F.to il Direttore

Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino